

Francesco Ruffini filosofo del fondamento storico della libertà

MARIO DOGLIANI*

Francesco Ruffini philosopher of the historical foundation of liberty

ABSTRACT – The rights of liberty have their foundation in the history of the origin of states. They are their innate and necessary limit. For the law they therefore have an exclusively historical foundation.

KEYWORDS: F. Ruffini and the Rights of Liberty – Historical Foundation of Liberty – Origin of the State – 1931 Fascist oath

1. Introduzione

Dato il tema di questo fascicolo dedicato a *I professori che rifiutarono il giuramento fascista nel 1931* l'espressione "storia della libertà" non va intesa come riferentesi in generale all'oggetto sul quale Francesco Ruffini ha indagato (così come la guerra del Peloponneso è l'oggetto sul quale ha indagato Tucidide), ma a quella storia particolare (quella del rapporto tra Stati e Chiese, *ab antiquo*, poi quella del liberalismo europeo e infine, in particolare, quella del Risorgimento italiano) che Ruffini concepiva come il fondamento delle libertà nello Stato di diritto (o addirittura di ogni Stato). Dunque, Ruffini come autore di una vera e propria teoria filosofica delle libertà, non riconducibile né al positivismo statualista né al giusnaturalismo. Piuttosto una "teoria del limite" intrinseco all'essere dello stato di diritto, dunque una teoria delle libertà come prodotto storico del processo di formazione degli stati. Una teoria totalmente incompatibile con le attività liberticide del fascismo, che lo avrebbe portato immediatamente, *ex se*, a quelle posizioni politiche che sarebbero culminate nel suo rifiuto del giuramento.

2. Dalla formazione all'epoca fascista

Francesco Ruffini, nacque a Lessolo Canavese il 10 aprile 1863 e morì a Torino il 29 marzo 1934. Nel 1886 si laureò in Giurisprudenza a Torino. Il suo primo lavoro scientifico, pubblicato nel 1889, fu di diritto romano (*Actio spoli*). Ruffini fu professore di Diritto canonico a Pavia (1892) e a Genova (1893), e poi a Torino, in un primo periodo di Storia del diritto, dal 1899 al 1908 e poi di Diritto ecclesiastico, dal 1908 al 1931, anno in cui fu dimesso dalla cattedra a causa del suo rifiuto di prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista. Fu preside della facoltà di Giurisprudenza dal 1904 al 1907, rettore dell'ateneo piemontese, tra gli anni 1910-1913, presidente dal 1922 al 1928 dell'Accademia delle scienze di Torino e dal febbraio del 1928 socio nazionale dell'Accademia dei Lincei. Nel 1914 venne nominato senatore su proposta di Salandra, di cui sostenne la politica interventista intesa (alla pari del partito liberale) come continuazione e completamento del Risorgimento. Nel 1916-1917 fu ministro della pubblica

* Mario Dogliani, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino, e-mail: mario.dogliani@unito.it.
Abbreviazioni utilizzate: ASUT = Archivio Storico dell'Università di Torino; CEG = Comitato Edizioni Gobettiane; CSPG = Centro Studi Piero Gobetti; CSSUT = Centro di Studi della Storia dell'Università di Torino; D.L. = Decreto Legge; DSSP = Deputazione Subalpina di Storia Patria; estr. = estratto; s. = serie; vol. = volume.

istruzione nel governo Boselli. Nel 1925 firmò il *Manifesto degli intellettuali antifascisti*, redatto da Benedetto Croce. Fu uno dei sei senatori che votò contro l'approvazione dei patti lateranensi, appoggiando il parere contrario espresso da Croce nella seduta parlamentare del 24 maggio 1929. Tra il 1913 e il 1925 collaborò con il *Corriere della sera* diretto da Luigi Albertini. Collaborazione che cessò in seguito al forzato abbandono della proprietà e della direzione da parte dei fratelli Luigi e Alberto Albertini¹. Nel 1924, insieme ad altri 20 senatori, negò la fiducia al governo Mussolini. Nel 1926 uscì il suo scritto *Diritti di libertà* edito da Piero Gobetti. Il 12 maggio 1928 Ruffini votò, insieme a Gaetano Mosca e Luigi Einaudi, suoi colleghi nell'ateneo torinese, Antonio Albertini, Benedetto Croce, Alessandro Casati, Ettore Ciccotti, Achille Loria (in tutto quarantasei contrari) contro la nuova legge elettorale, che sancì la lista unica formata dal Gran Consiglio del fascismo. Nel 1931, con il figlio Edoardo e dodici altri colleghi, rinunciò alla cattedra, non potendo come scrisse al rettore «in coscienza e per la più elementare coerenza al suo passato accademico e politico» aderire all'impegno che gli veniva richiesto.

3. *I diritti di libertà come sviluppo dell'idea di libertà religiosa*

La ricerca di Ruffini sulla storia della libertà era iniziata con i *Lineamenti storici delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia*, del 1891, ma, come scrive Silvio Ferrari², è con *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, pubblicato per la prima volta nel 1901³, e con il *Corso sulla Libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, uscito in volume del 1924⁴, che si va componendo quel corpus che si concluderà con i *Diritti di libertà*⁵. È questa l'opera che diede forma compiuta a quella che può essere definita una trilogia, a sottolineare il nesso compatto che lega i tre

¹ Dopo l'esplicita minaccia di Farinacci di farne sospendere le pubblicazioni, il 30 giugno del 1925 il prefetto di Milano aveva diffidato il *Corriere* che «da qualche tempo ha intensificato la sua violenta, persistente campagna contro il Regime e i pubblici poteri». Quattro mesi dopo Albertini si accomiatò dal giornale, nel quale era entrato nel 1896, rassegnato alle «conseguenze dell'intimazione dei signori Crespi», che avevano obbligato lui e il fratello a «cedere loro le nostre quote e rinunciare alla gerenza e alla direzione». Ruffini, con non molti altri collaboratori, abbandonò il giornale.

² SILVIO FERRARI, *Introduzione* a FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Bologna, Il Mulino, 1992 (prima edizione Torino, Bocca, 1924).

³ FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1901; ripubblicato con *Introduzione* di A.C. Jemolo, Milano, Feltrinelli, 1967.

⁴ FRANCESCO RUFFINI, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, Bocca, 1924.

⁵ FRANCESCO RUFFINI, *Diritti di libertà*, Torino, Piero Gobetti Editore, 1926. Nel febbraio del 1925 Ruffini aveva pubblicato, su richiesta di Piero Gobetti, un articolo - *Le origini*, «La Rivoluzione Liberale», IV, 5, febbraio 1925 - in cui difendeva il sistema elettivo proporzionale, che la legge Acerbo aveva cancellato, riprendendo gli argomenti di Stuart Mill e di Thomas Hare. Poco dopo, in aprile, Gobetti chiese a Ruffini un volume che riprendesse e sistematizzasse i temi della battaglia politica che egli conduceva in Senato contro la legislazione liberticida (i decreti legge sulla stampa periodica, il disegno di legge sulle associazioni, il disegno di legge sulla «dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato»). *Diritti di libertà* venne scritto di getto nei successivi mesi: la prefazione è datata 20 settembre 1925, ma gli ultimi completamenti - come risulta dalla corrispondenza tra Ruffini e Gobetti - sono della metà di ottobre. Una seconda edizione dei *Diritti di libertà* fu pubblicata con una *Introduzione* di Piero Calamandrei, *L'avvenire dei diritti di libertà*, Firenze, La Nuova Italia, 1946 [rist. an. 1975]. Una terza edizione è stata pubblicata a cura del Comitato Edizioni Gobettiane-Centro Studi Piero Gobetti, con *Postfazione* di Mario Dogliani, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012. In occasione del 150° anniversario della nascita di Ruffini fu organizzato dall'università di Torino e dall'Accademia delle scienze un convegno i cui atti (comprendenti una mia relazione) furono editi dalla Deputazione subalpina di storia patria (*Francesco Ruffini, 1863-1934 Studi nel 150° della nascita*, a cura di Gian Savino Pene Vidari) Torino, 2017. Tale postfazione e tale relazione, con i relativi e ulteriori rimaneggiamenti, modifiche e precisazioni, sono qui riproposte.

scritti. In essi è rielaborata un'idea di fondo, che con i *Diritti di libertà* viene compiutamente ed espressamente applicata alla complessiva teoria della costituzione e dello Stato. Il che ha comportato una netta presa di posizione di Ruffini nei confronti della giuspubblicistica dominante in Italia dagli ultimi decenni dell'Ottocento, a proposito della posizione da essa assunta non solo sul fondamento dei diritti di libertà, ma anche sulla interpretazione dell'origine del Regno d'Italia e sulla natura dello Statuto, prima e dopo i plebisciti. Il titolo di questa relazione va dunque interpretato come se fosse formulato così: Francesco Ruffini (filosofo del fondamento) storico della libertà.

4. Il fondamento storico dei diritti di libertà

La vastità degli scritti dedicati alla figura morale di Ruffini, alle sue posizioni politiche, alla sua opposizione al fascismo, al suo fascino di insegnante, alla vitalità delle sue opere prima, durante e dopo il fascismo, all'ambiente intellettuale in cui operava e (sia consentito ricordare) alla solitudine in cui fu lasciato da questo stesso ambiente dopo il suo forzato abbandono della cattedra e dopo la sua morte⁶ mi consentono di affrontare immediatamente il cuore del problema: la originale posizione di Ruffini circa il problema del fondamento dei diritti di libertà e della necessità (conseguente alla natura di tale fondamento) di un continuo e diffuso sostegno della loro effettività.

In che cosa consiste l'originalità di questa posizione, sostenuta in conflitto con la giuspubblicistica del tempo?

Ha scritto Norberto Bobbio, a proposito del corso sulla *Libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, che l'opera, nella sua parte

di stretta tecnica giuridica (...) (gli autori sui quali appoggiava la sua soluzione erano Santi Romano, di cui lodava l'opera uscita nel 1917, *L'ordinamento giuridico*, e Kelsen, allora non ancora tradotto) tendeva a dimostrare che il diritto di libertà religiosa, pur non potendo essere più accolto come un diritto naturale in seguito all'avvento del positivismo giuridico, non poteva neppure essere considerato come un diritto riflesso o derivato dalla autolimitazione dello Stato (si trattava delle due note teorie allora prevalenti nella dottrina germanica, accolta spesso supinamente dai nostri giuristi, di Gerber e di Jellinek), perché era, invece, il prodotto di un limite inerente alla stessa formazione di ogni ordinamento giuridico. L'interesse di questa soluzione stava nell'essere il risultato di una polemica su due fronti: contro il giusnaturalismo che affondava le sue radici in una concezione del diritto "scientificamente" ormai non più sostenibile e contro il positivismo integrale che aveva finito di ridurre tutto il diritto a diritto dello Stato e avrebbe favorito, così si temeva e il timore col senno di poi non risultò infondato, dottrine statalistiche anche al di fuori

⁶ Va ricordato che a Ruffini quando morì nel 1934 non venne tributata nessuna commemorazione pubblica. «... Albertini, con Croce, Einaudi, Salvatorelli e pochi altri, renderà l'estremo omaggio all'amico Francesco Ruffini, nel piccolo cimitero di Borgofranco d'Ivrea. Jemolo, rievocando la mesta cerimonia, sorvegliata da occhiuti carabinieri, riferirà che a qualcuno dei presenti era venuto alla mente il funerale del conte di Chambord ("la bandiera del legittimismo rinchiusa con lui nella cripta")». Francesco Margiotta Broglio, «Corriere della Sera», 1 maggio 1995. Nelle brevi commemorazioni di Einaudi, Croce, G. Solari e altri, comparse sulla «Rivista internazionale di filosofia del diritto», XV, 1935, non si trova cenno al rifiuto del giuramento al fascismo e al conseguente abbandono della cattedra nel 1931. Solo Gioele Solari, nel 1949, ripubblicò il suo saggio del 1935 (in *Studi storici di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1949) e vi aggiunse una parte in cui sottolineava l'opposizione di Ruffini alla dittatura che si stava affermando. E riconobbe di aver dovuto tagliare nel 1935 questa parte perché la direzione della rivista (che era «Diretta da G. Del Vecchio colla cooperazione di Felice Battaglia, Giuseppe Capograssi, Arrigo Salone») aveva manifestato preoccupazioni politiche.

della cerchia ristretta delle furibonde ma politicamente innocue dispute accademiche. Una soluzione equilibrata che rifuggiva dalle due soluzioni estreme e che era già di per se stessa lo specchio non solo dello studioso ma anche dell'uomo»⁷.

Questa soluzione “equilibrata”, ripresa nei *Diritti di libertà* ed espressamente applicata alla complessiva teoria della costituzione e dello Stato, si pose come “pietra d'inciampo”, come elemento di contraddizione, non solo al tempo della sua pubblicazione, ma anche al momento della ripubblicazione, nel 1946 (e che oggi andrebbe ripresa contro la curvatura metafisica che ha assunto il tema dei “diritti fondamentali”).

5. *L'opposizione al radicalismo statalista*

Iniziamo dall'impatto sulla cultura giuridica dei primi decenni del Ventesimo secolo. Il riferimento di Bobbio alle «furibonde ma politicamente innocue dispute accademiche» va precisato. In realtà, non va riferito a ciò che effettivamente fu, come se il libro di Ruffini sia stato al centro di dispute di tale natura, ma a ciò che avrebbe potuto essere, data la natura del problema, se astrattamente considerato e posto in un altro contesto. L'accento deve cadere sulle parole «così si temeva e il timore col senno di poi non risultò infondato», che dimostrano come il costrutto teorico di Ruffini sia stato - e sia stato, dall'ambiente politico, interpretato come - l'espressione di un estremo tentativo teorico di contrastare il radicalismo delle dottrine stataliste dominanti, tentativo retto dalla piena consapevolezza politica delle conseguenze che tale radicalismo statalista avrebbe determinato in riferimento all'intera politica nazionale (e non solo in riferimento agli indirizzi prevalenti nelle accademie). Dal nostro punto di vista si deve sottolineare che si trattava di fare i conti con la rimozione, che la cultura giuridica post-unitaria (piuttosto che post-statutaria) aveva operato, di ogni voce che non fosse allineata con l'estremismo statalista imperante. Statualismo che era sì di derivazione germanica - e pronto all'uso da parte del fascismo - ma che era stato adottato perché rispondeva alla pervicace volontà di negare ogni minimo spiraglio ad una interpretazione del formarsi dello Stato unitario che ne valorizzasse la componente popolare, di partecipazione politico-ideale, suscettibile di imprimere alla concezione diffusa dello Statuto un carattere pattizio, o addirittura di collocarla su uno sfondo evocante, anche in modo solo indiretto, il potere popolare costituente. Il libro di Ruffini si muove dunque nella consapevolezza di quanto deboli fossero stati gli sviluppi scientifici successivi all'emanazione dello Statuto, e potenzialmente pericolosi quelli successivi all'unificazione nazionale.

Non è qui possibile riprendere l'annosa discussione sui caratteri della giuspubblicistica post-statutaria e sulla reale ispirazione della “svolta orlandiana”, molto meno dogmatica di quanto non si ripeta, basti pensare alla polemica di Vittorio Emanuele Orlando con Santi Romano a proposito della stroncatura, da parte di quest'ultimo, delle tesi di Dionisio Anzilotti relative alla novazione progressiva dello Statuto ad opera dei plebisciti. Una polemica in cui sosteneva che le tesi gelide di Romano, centrate sull'allargamento dello stato sabauda attraverso la mera conquista militare, mettevano in ombra la componente della partecipazione popolare al Risorgimento, riecheggiando ancora il suo *pathos* per il sangue dei martiri

⁷ NORBERTO BOBBIO, *L'ombra di Francesco Ruffini*, «Nuova Antologia», 2157, Gennaio-Marzo 1986, Firenze, Le Monnier, 1986, p. 48 estr., e ID., *Etica e politica*, Milano, Mondadori, 2009, p. 160.

Anche senza riprendere puntualmente i temi della polemica serrata che Ruffini conduce contro la dottrina tedesca dei diritti riflessi - e la sua assunzione da parte di Alfredo Rocco, un altro, come Gobetti, dei suoi allievi, - può essere utile sottolineare il modo con cui egli annoda la sua teoria - del contestuale porsi dello Stato e dei suoi limiti, i diritti - alle concrete vicende della storia costituzionale italiana. La sua interpretazione dell'unificazione è la dimostrazione più chiara del fatto che i *Diritti di libertà* non sono per nulla una ricapitolazione - solo rinvigorita dalla passione e dall'angoscia a fronte degli eventi politici - di tesi diffuse nella cultura dell'Italia liberale, ma sono invece una trattazione originale ed eccentrica rispetto a tale cultura. La concezione rigidamente statualistica dei diritti che dominò in Italia dalla unificazione all'avvento del fascismo rappresentava l'esito non solo dell'abbandono di ogni suggestione giusnaturalistica, e di ogni residua eco dell'influenza della rivoluzione francese, ma anche della chiusura verso le impostazioni storicistiche che pur erano state presenti, per quanto minoritarie. Ed è a queste - che vedeva emblemizzate nelle opere di Cavour - che Ruffini si ricollega. L'opposizione di Ruffini alla dottrina dominante di derivazione tedesca - i diritti di libertà come autolimitazioni del potere sovrano dello Stato, *superiorem non recognoscens* - ne mette in discussione le premesse: lo Stato che preesiste ai diritti come entità assolutamente libera, illimitata - non attraverso un contrappunto solo di carattere logico, desunto da Kelsen e da Romano:

non esiste alcun momento in cui [lo Stato] non sia limitato, appunto perché, sin dalla sua origine, esso è un ordinamento; cosicché ogni sua eventuale autolimitazione non può essere, in ogni caso, se non una nuova, successiva, ulteriore limitazione⁸,

ma innanzi tutto di carattere storico. La famosa sintesi:

(...) i Diritti di libertà hanno fondamento, non in una successiva ed ulteriore autolimitazione dello Stato; sì bene in quella originaria, primordiale e, di conseguenza, fatale sua limitazione. Quella dello Stato ... è, per rispetto ai Diritti di libertà dei cittadini, non una limitazione volontaria e da esso acquisita, sì bene una limitazione necessaria e congenita. Di qui l'intangibilità, di qui l'imprescrittibilità di tali Diritti di libertà: - finché, si intende, un vero Stato di diritto e, potremmo dire senz'altro, uno Stato sia!⁹

non è lasciata alla sua autoevidenza teorica, ma è immediatamente accompagnata dalla dimostrazione storica di come lo Stato italiano - uno stato nuovo - sia nato congenitamente limitato dai diritti di libertà.

6. *Le conseguenze costituzionali dell'unificazione*

Per ben comprendere la solitudine e l'eccentricità di quest'operazione rispetto alla cultura giuridica dominante bisogna tenere presente che a fronte della ricchezza della riflessione politica e diplomatica che accompagnò le singole tappe dell'unificazione la giuspubblicistica post-unitaria, per decenni, rimosse del tutto la discussione sulle conseguenze costituzionali dell'unificazione stessa. L'interrogativo se la proclamazione del Regno d'Italia, preceduta dai plebisciti, avesse comportato il sorgere di un nuovo Stato, e se i fatti che portarono a tale proclama-

⁸ F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, 1926 cit., p. 129.

⁹ *Ibid.*, p. 130.

zione non avessero mutato la natura di costituzione *octroyée* dello Statuto, e influito conseguentemente sulla posizione dei diritti di libertà, non venne affrontato¹⁰. Non che il problema non fosse stato posto, e con lucidità, da Brunialti¹¹; ma cadde nel vuoto, a seguito del prevalere della scuola germanica che non volle valorizzare quegli elementi che avrebbero dovuto – in coerenza con l'evidenza storica, della novità del nuovo Stato – portare ad una rielaborazione della natura costituzionale del Regno.

Si deve attendere – e la cosa ha dell'incredibile – il primo cinquantenario dell'unificazione perché, con la riflessione di Anzilotti¹², immediatamente stroncata da Romano¹³, e solo molto più tardi, nel 1939¹⁴, ripresa in modo parzialmente adesivo da Orlando, in uno dei suoi scritti idealizzanti il passato statutario, il problema della novità dello Stato e della novazione dello Statuto fosse posto. Anche se poi non fu sviluppato e coltivato dalla giuspubblicistica, soffocata dal continuismo statualistico romaniano. Ruffini – con i *Diritti di libertà* – prende decisamente partito per questa tesi minoritaria:

Quando lo Stato italiano si costituì (ed era un nuovo Stato che si costituiva [*e qui cita Anzilotti*]), e il suo Ordinamento giuridico fu fissato, e fu posto il suo Diritto costituzionale; insieme con lo Stato, ad un parto medesimo, i Diritti di libertà sono nati, come elementi integranti, non separabili, non sopprimibili di quello¹⁵.

Il nuovo Stato italiano nasce immediatamente conformato dai diritti di libertà, dunque, perché nasce immediatamente conformato dallo Statuto in quanto costituzione accettata dai plebisciti:

Lo Statuto viene così a svolgere un duplice ruolo, attraversando tre fasi. Alla sua origine è una Carta *octroyée*, ma immediatamente ad onta di tale sua origine [venne] considerato universal-

¹⁰ Cfr. MARIO DOGLIANI, *Un peccato originale del costituzionalismo italiano: incertezze e silenzi sulla novazione dello Statuto dopo i plebisciti*, «Diritto pubblico», n. 3/2010.

¹¹ ATTILIO BRUNIALTI, *La costituzione italiana e i plebisciti*, «Nuova Antologia», s. 2, vol. 37, 1883, pp. 322-350, la cui ricostruzione resta di grande interesse per identificare e misurare le opzioni culturali che sarebbero state possibili, pur nel solco della continuità statutaria, e che invece furono rigettate.

¹² DIONISIO ANZILOTTI, *La formazione del Regno d'Italia nei riguardi del diritto internazionale*, «Rivista di diritto internazionale», 1912 pp. 1-33. Dal 1916 Anzilotti fu sottosegretario generale della Società delle Nazioni, veste nella quale partecipò, nel 1920, ai lavori preparatori dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale. Dal 1921 divenne giudice presso tale Corte, per poi assumerne la presidenza tra il 1928 e il 1930. Nel 1930 fu rieletto per un secondo mandato di nove anni. Anzilotti affronta il problema del formarsi dello Stato unitario dichiarando di trovarsi di fronte ad una *tabula rasa* (*Ibid.*, p. 3): «Cosa singolare a prima vista, mentre in realtà risponde benissimo tanto allo spirito ed alle premesse fondamentali della scuola italiana, quanto alle tendenze ed agli abiti che prevalsero di poi nella nostra letteratura del diritto pubblico, il processo di formazione dello Stato italiano, oggetto di tanti e sì notevoli studi sotto l'aspetto storico e politico, è rimasto sempre sotto l'aspetto giuridico, uno degli argomenti più trascurati. A noi mancano affatto quelle trattazioni sistematiche approfondite, che la letteratura giuridica della Germania ha dedicato alla formazione della Confederazione germanica del nord, e dell'Impero, e che hanno avuto così notevoli risultati, in specie per la ricostruzione tecnica di certe figure del diritto pubblico. Abbiamo quasi soltanto dei cenni occasionali, talvolta assai larghi e notevoli, più spesso scarsi e superficiali, dove le questioni sono piuttosto intraviste che approfondite, e le soluzioni o non abbastanza giustificate o non completamente in armonia con certe premesse teoriche da cui partono».

¹³ SANTI ROMANO, *I caratteri giuridici della formazione del Regno d'Italia*, «Rivista di diritto internazionale», 1912, pp. 345-367, in part. p. 360, ora in ID., *Scritti minori*, vol. 1, *Diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 396-418.

¹⁴ VITTORIO EMANUELE ORLANDO, *Regno d'Italia (Formazione del)*, «Nuovo Digesto italiano», vol. X, Torino, Utet, 1939, pp. 312-314.

¹⁵ F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, 1926 cit., p. 132.

mente (...) quale un *patto sociale*, che il giuramento del Sovrano faceva sacro. I posteriori plebisciti che quella Costituzione accettarono, se anche non ne poterono cambiare la natura giuridica in quella di una Carta, formata e votata da una Costituente (...) tuttavia le conferirono una nuova portata, un suo carattere specialissimo¹⁶.

Allo svolgersi di queste tre fasi corrisponde il duplice ruolo: aver posto inizialmente i *Diritti di libertà*, e averli poi – potremmo dire – “offerti” (con l’elaborazione che nel frattempo avevano avuto) come elementi della limitazione congenita alla nascita del nuovo Stato italiano.

Ma torniamo all’interpretazione complessiva dello Statuto. Ruffini conclude la frase prima citata sottolineando come quel «carattere specialissimo (...) giustificerebbe più che mai la qualifica di *patto*»¹⁷. E qui riapre sottilmente la polemica con i giuristi contemporanei, e si chiede: se «la scienza del Diritto costituzionale» ha abbandonato questa qualifica «rispetto a tutte indistintamente le Costituzioni, tanto se ottriate quanto se votate da una Costituente»¹⁸ – questa «antica qualifica, che permetteva (...) di asserire che una Costituzione è un atto *sinallagmatico* e cioè bilaterale»¹⁹ – ciò è forse avvenuto «per svincolare sudditi e sovrani dai principi fondamentali, posti dalla Costituzione? Tutt’altro». La si abbandonò – spiega –

perché (...) sorta (...) la concezione dello *Stato di diritto*, questo, al modo stesso che sottraeva (...) ogni fondamento giuridico allo storico diritto di resistenza dei cittadini, così escludeva ogni idea di contrapposizione, di contrattazione, di patto tra Popolo e Sovrano, nella formazione non solo delle leggi, ma già dello stesso iniziale Ordinamento giuridico dello Stato, e cioè della Legge delle leggi, della Costituzione fondamentale. E vi sostituiva l’idea della collaborazione e della solidarietà²⁰.

Ma questo mutamento nella concezione fondamentale e nella «conseguente designazione scientifica» non comporta affatto «che diritti altrettanto intangibili ed obblighi altrettanto infrangibili non ne risultino»²¹. In sostanza, il nuovo linguaggio, le nuove designazioni scientifiche, non negano affatto la sostanza profonda dello Statuto come patto sociale, rafforzata e giustificata «più che mai» dal carattere specialissimo acquisito dallo Statuto con i plebisciti²².

In sintesi:

a) i diritti di libertà sono stati posti dallo Statuto, formalmente ottriate, ma immediatamente interpretato come patto sociale.

b) Questa interpretazione non faceva che disvelare un tratto interno dello Statuto stesso, che si esprime nel

principio, ormai non più suscettivo di discussione, e quasi dogma del nostro Diritto pubblico, che lo Statuto segnasse un limite, dal quale si potesse sempre andare innanzi, non mai tornare indietro²³.

Principio per il quale, e solo per il quale, lo Statuto fu dichiarato perpetuo e irrevocabile. Uno Statuto che dunque conteneva, fin dalle sue origini, un tratto - diremmo oggi - di rigidità,

¹⁶ *Ibid.*, p. 132.

¹⁷ *Ibid.*, p. 133.

¹⁸ *Ibid.*, p. 133.

¹⁹ *Ibid.*, p. 133.

²⁰ *Ibid.*, p. 133.

²¹ *Ibid.*, p. 134.

²² *Ibid.*, p. 133.

²³ *Ibid.*, p. 135.

dal momento che «la parola irrevocabile del preambolo dello Statuto» era - nella lettura cavouriana - «applicabile letteralmente ai nuovi e grandi principi proclamati da esso». E fra i nuovi e grandi principi - afferma Ruffini:

stanno in primo luogo i Diritti di libertà; ai quali mai e poi mai il Conte di Cavour avrebbe (...) consentito e anche solo immaginato che si potesse estendere quella revidibilità, ch'egli ammetteva per altre sue parti²⁴.

c) Questo Statuto, così interpretato, è stato la costituzione congenita del nuovo Stato unitario, il cui processo di formazione ha avuto come momento essenziale la sua accettazione tramite i plebisciti.

d) Il popolo italiano, conseguentemente, «può considerare come ormai a sé acquisiti quei Diritti di libertà che erano posti nello Statuto fondamentale»²⁵.

Chissà se Piero Gobetti, scrivendo, nel gennaio del 1926, che Ruffini²⁶ «è noto per aver cercato una linea di tradizione italiana alle idee di libertà di coscienza e di culto», non pensasse che questa ricerca di una linea di tradizione italiana avesse ispirato tutta l'opera di Ruffini, e anche il manoscritto sui *Diritti di libertà* che Ruffini gli aveva appena consegnato²⁷?

7. Ruffini e la cultura dei costituenti

La ripubblicazione dei *Diritti di libertà* nel 1946, voluta da Piero Calamandrei²⁸, va sicuramente vista come il sintomo dell'importanza che era stata riconosciuta a quest'opera nel periodo della clandestinità, e nell'immediato dopoguerra, come testimoniano i lavori della Consulta, e soprattutto quelli della cosiddetta *seconda Commissione Forti*, la cui *Relazione sui diritti pubblici subiettivi*, redatta da Costantino Mortati, e pubblicata nello stesso 1946, appare riecheggiare il lavoro di Ruffini, ma implicitamente, in quanto non contiene, dato il suo carattere ufficiale, alcun riferimento dottrinario²⁹. Tuttavia, sostiene Calamandrei - e questo è il punto su cui vorrei soffermarmi - se la fama del libro non si è spenta neanche nei decenni repubblicani, non altrettanto si può dire del nucleo teorico attorno cui il libro è costruito. Il libro deve la sua perdurante notorietà - prosegue Calamandrei - più al suo essere stato un atto di coraggio e di

²⁴ *Ibid.*, p. 135.

²⁵ *Ibid.*, p. 134.

²⁶ PIERO GOBETTI, *Le università e la cultura*. Torino, «Conscientia», 23 gennaio 1926 in cui Ruffini viene descritto come uno dei «tre uomini europei», con Einaudi e Mosca, che «l'Università giuridica torinese ha avuto».

²⁷ *Diritti di libertà* è ancora oggi citato dai costituzionalisti; ma tra i tanti lontani volumi che è doveroso richiamare nelle bibliografie che riprendono *ab imis* la letteratura (Cfr. GIULIANO AMATO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, Giuffrè, 1967, p. 156; PAOLO BARILE, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 14; PAOLO BARILE, ENZO CHELI, STEFANO GRASSI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1987, p. 76; PIERFRANCESCO GROSSI, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella costituzione italiana* Padova, Cedam, 1972, p. 43; ROBERTO NANIA, PAOLO RIDOLA, *I diritti costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2006; STELIO MANGIAMELI, *La proprietà privata nella Costituzione: profili generali*, Milano, Giuffrè, 1986, p. 32; ALESSANDRO PACE, *La libertà di riunione nella costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 1967, cit. in bibliografia; FILIPPO PIZZOLATO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione*, Milano, Vita e Pensiero, 1999, p. 205. Spicca invece la posizione di Paolo Caretti, che dà all'opera di Ruffini un ruolo centrale nella impostazione che regge l'intero suo - monumentale e giustamente apprezzato e fortunato - volume, v. PAOLO CARETTI, *I diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2011, p. 29.

²⁸ PIERO CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti di libertà*, Introduzione alla seconda edizione di F. Ruffini, *Diritti di libertà*, Firenze, La Nuova Italia, 1946², pp. VII e VIII.

²⁹ COSTANTINO MORTATI, *Relazione sui diritti pubblici subiettivi* (Relazione all'Assemblea Costituente della Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato istituita presso il Ministero della Costituente), vol. I, Roma, 1946, pp. 79-144, ora in MORTATI, *Raccolta di scritti*, Milano, Giuffrè, 1972, 4 vol., pp. 603-675.

testimonianza che non al suo essere un originale atto di scienza. Parole – ritengo – assolutamente inaccettabili, perché *I Diritti di libertà* – spero di aver dimostrato - non può essere considerato solo l'espressione più organica dell'impegno politico dell'autore, un durissimo attacco portato contro la legislazione fascista nel vivo del suo processo di formazione, né tanto meno un *pamphlet*.

Agli uomini della Resistenza e della Costituente, alla loro fatica di scrivere le regole fondamentali del nuovo Stato con attenzione e concretezza politica - e non (come giustamente ribadiva continuamente Togliatti) con la preoccupazione di immettere nel testo affermazioni astratte, dottrinarie e ideologiche - il problema del "fondamento" dei diritti di libertà non poteva immediatamente interessare come problema teorico. Era una posizione storicista, che valorizzava la tradizione risorgimentale e statutaria come fonte di limiti (i diritti di libertà) originari e congeniti alla nascita dello stato unitario, mentre per gli uomini che si apprestavano a «tradurre gli ideali rivoluzionari in articoli di legge»³⁰, come Calamandrei, si trattava di ricominciare *ex novo*, accogliendo il meglio della cultura costituzionalistica quale si era sviluppata nei più diversi paesi, sotto qualunque latitudine, per renderlo norma positiva, agendo come su una *tabula rasa* alla quale avrebbero dovuto dare, con una decisione politica, una nuova forma e nuovo orizzonte.

8. *L'incomprensione di Calamandrei*

Questa duplice prospettiva - ammirazione e devozione per la persona di Ruffini e per il significato politico-morale del libro, ma scarsa attenzione alla ricostruzione teorica in esso proposta - è chiarissima nelle parole di Piero Calamandrei, che scrisse una intensa introduzione alla ripubblicazione de *I diritti di libertà* (che non dissimulava, peraltro, come sopra si è detto, una netta presa di distanza):

Questo libro di Francesco Ruffini, che si ripubblica oggi dopo una pausa di vent'anni, da quando nel 1926 uscì la prima volta nelle edizioni di Piero Gobetti, volle essere e fu, *prima che un saggio scientifico, una battaglia politica*: un atto di fede nella libertà non solo pericolante ma già in quell'anno messa in catene, e insieme un atto di grande coraggio civile in un periodo di diffuso e dilagante terrore. (...) Il libro, che aveva, nel 1926, *un valore immediatamente polemico e solo a lunga scadenza ricostruttivo*, oggi può essere, alla vigilia della costituente, un limpido ed autorevole contributo, collaudato dall'esperienza, alla ricostruzione del nostro ordinamento costituzionale; oggi, quando dovere primordiale di ogni partito è quello di chiarire, e innanzi tutto di chiarirsi, le idee, queste pagine appassionate di *uno storico che era anche un giurista* potranno aiutarci in quel duro lavoro, che è la pietra di paragone della vitalità di ogni moto rivoluzionario: quello di *tradurre gli ideali rivoluzionari in articoli di legge, comprensibili ed esatti come assiomi di aritmetica elementare*³¹.

Il lascito di Ruffini è dunque, da un lato, una appassionata e coraggiosa testimonianza e, dall'altro, un contributo alla migliore conoscenza dell'oggetto, utile per una sua più puntuale positivizzazione, ma l'orizzonte giuridico è radicalmente diverso:

nel deliberare la nuova costituzione italiana, noi potremo assistere e partecipare [al] contemporaneo levarsi sull'orizzonte giuridico delle libertà individuali e della sovranità dello stato, che le

³⁰ CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti*, 1946² cit., p. XI.

³¹ *Ibid.*, pp. VII e X (corsivi miei).

riconoscerà, più che come suoi propri limiti necessari e congeniti, come sua giustificazione e come sua fonte.³²

Il contesto argomentativo non è più quello di Ruffini (quello dei «limiti necessari e congeniti»³³). È detto espressamente:

Nel momento storico che attraversiamo libertà individuali e stato non si presentano più, come quando il Ruffini scriveva, in posizione di forze antagoniste, nel contrasto delle quali possa essere utile discutere, a sostegno dell'una o dell'altra, della loro priorità³⁴.

Il cuore storicista – originale nel panorama degli studi giuridici – della teoria di Ruffini è messo ‘ingenuamente’ da parte:

non ci sarà più bisogno oggi di insistere su quello che allora, quand'egli scriveva in difesa della libertà minacciata e bestemmiata, poteva essere un argomento di polemica attuale: cioè sul "fondamento giuridico" di questi diritti. Tra la dottrina giusnaturalistica che li considerava (...) anteriori allo stato, e il positivismo giuridico che li riduceva ad un effetto riflesso e successivo della preesistente sovranità dello stato (...) il Ruffini sosteneva allora che nello "stato di diritto" i diritti individuali e l'ordinamento giuridico sorgono ad un punto: sicché non ha senso ricercare quale di essi sia il *prius* e quale il *posterius*. *Ma oggi, qualunque sia la conclusione a cui si possa arrivare in sede di astratta dogmatica è certo che il problema concreto si presenta per noi, sperimentalmente, proprio nei termini in cui allora lo poneva il Ruffini*: perché oggi, mentre da una parte la libertà ha ripreso nelle coscienze, attraverso le prove di questi vent'anni, il valore di una indiscutibile esigenza morale che si pone come premessa preliminare d'ogni ricostruzione costituzionale, da un'altra parte la costituente rappresenta proprio il momento iniziale di questa ricostruzione³⁵.

Il discorso di Calamandrei – come appare immediatamente – non è lineare. All'inizio dice che il libro fu, prima che un saggio scientifico, una battaglia politica, e che aveva, nel 1926, un valore immediatamente polemico e solo a lunga scadenza ricostruttivo. Poi afferma che nel momento storico presente

libertà individuali e stato non si presentano più, come quando il Ruffini scriveva, in posizione di forze antagoniste, nel contrasto delle quali possa essere utile discutere, a sostegno dell'una o dell'altra, della loro priorità³⁶,

cosa che in realtà Ruffini non ha sostenuto, perché ha storicizzato la contrapposizione sottolineando - come prima si è visto - l'abbandono “culturale” della definizione pattizia delle costituzioni, pur ritenendo che la contestualità oggettiva, congenita e necessaria tra Stato e diritti fosse ben espressa dall'antica teoria che considerava ogni costituzione – sia ottriata che votata da una assemblea costituente – come un atto «*sinallagmatico* e cioè bilaterale».

Quello che per Ruffini era un argomento fondativo: i diritti nascono contestualmente agli stati, e i nostri diritti sono nati contestualmente allo stato unitario attraverso il Risorgimento, qui diventa solo un dato di paragone con il contesto attuale. Un contesto, però, quello costituente del 1946, – e qui la contraddizione si fa esplicita – in cui si realizza “sperimentalmente” quel dato “storico” cui Ruffini aveva dato il significato che si è detto:

³² *Ibid.*, p. XII.

³³ F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, 1926 cit., p. 130.

³⁴ CALAMANDREI, *L'avvenire dei diritti*, 1946² cit., p. XII.

³⁵ *Ibid.*, pp. XI-XII (corsivo mio).

³⁶ *Ibid.*, p. XII.

oggi, se si deve credere alle professioni di fede democratica che figurano come premessa comune nei programmi di tutti i partiti, le libertà individuali si pongono come elementi essenziali del sistema costituzionale che si sta per fondare, come forze motrici senza le quali il congegno dello stato democratico non potrebbe entrare in azione. Libertà individuale e sovranità popolare si affermano insieme come espressioni di una stessa concezione politica, e insieme troveranno la loro sistemazione giuridica nella costituzione, come due aspetti complementari ed inscindibili della democrazia tradotta in ordinamento positivo³⁷.

Ma allora, verrebbe da chiedersi, se si verifica una contestualità «proprio nei termini [che] allora (...) poneva il Ruffini»³⁸, come si può dire che il suo contributo sia stato più un atto di coraggio civile, una battaglia politica, che non un saggio scientifico al quale va riconosciuto un valore immediatamente polemico e solo a lunga scadenza ricostruttivo? Se si constata sperimentalmente il verificarsi di una contestualità proprio nei termini che Ruffini, sul piano teorico, aveva posto, vuol dire che Ruffini aveva visto giusto. Quel che cambia è che si tratta di una contestualità dovuta a una decisione, all'affermarsi di una particolare «concezione politica»³⁹, e dunque di una contestualità contingente, occasionale. Il profilo della contestualità storica, come caratteristica necessaria – e dunque universale – del processo di formazione dello stato di diritto, in forza della quale i diritti si pongono come un patrimonio iniziale che le generazioni devono coltivare, si perde. Resta solo il momento attuale, in cui spetta per intero agli uomini di oggi il compito (ingenuo) di «tradurre gli ideali rivoluzionari in articoli di legge, comprensibili ed esatti come assiomi di aritmetica elementare». Ma l'idea del patto sociale è andata perduta⁴⁰.

9. Ruffini e il neo-costituzionalismo

Oggi, a distanza di tanti anni, la traiettoria che ha compiuto la discussione, e la pratica legislativa e giudiziaria, concernente i diritti di libertà induce a riprendere il contenuto specifico del pensiero di Ruffini, il suo nucleo teorico, la sua posizione argomentata nei confronti della letteratura a lui contemporanea, perché il problema del “fondamento” dei diritti è tornato di attualità. Da un lato, la posizione decisionista – sostenuta da Calamandrei e dalla grande maggioranza dei giuristi italiani in questi decenni, secondo la quale la costituzionalizzazione dei diritti è stata l'esito di una prometeica azione politica che ha trasformato in diritto positivo “chiuso” i principi di una secolare tradizione di pensiero – si è appannata sotto la pressione dei discorsi sui cosiddetti nuovi diritti, delle potenzialità dell'ermeneutica e della legittimazione delle giurisdizioni a compiere da sé, senza la mediazione legislativa, il passo che dalle norme di principio porta alla determinazione di regole. Dall'altro (o meglio, a un livello più profondo) tali ultime posizioni sono sostenute dal riaffiorare di suggestioni giusnaturalistiche, o comunque tendenti ad affermare la diretta rilevanza giuridica di posizioni morali, ermeneuticamente riconducibili al possibile significato di enunciati normativi. Questo sommovimento, riconducibile al variegato campo del cosiddetto neo-costituzionalismo, suscita timori in chi vede, anche per questa via, attaccato il principio rappresentativo, già drammaticamente indebolito dalla torsione plebiscitaria della democrazia. E con esso quello della separazione dei poteri e della certezza (per quanto possibile) del diritto. Sommovimenti tutti che portano a disprezzare l'attività

³⁷ *Ibid.*, pp. XII e XIII.

³⁸ *Ibid.*, p. XII.

³⁹ *Ibid.*, p. XIII.

⁴⁰ V. *supra*, nota 22.

legislativa e impediscono di riconoscere nelle sue pratiche il carattere della decisione “moralmente pregevole”, riservato solo a quella giurisdizionale. Il che, a sua volta, conduce a fondare in termini astratti il tema dei diritti, ad affidarne la tutela alle sole giurisdizioni totalmente obliando il profilo dell’azione collettiva, a disconoscere il significato di quel passaggio per la “cruna dell’ago” che è la battaglia politica, e a lasciar sbiadire il profilo della fondazione storica concreta, delle lotte e delle tragedie, su cui poggiano le libertà.

Il diritto costituzionale non è mai mera ricostruzione, ma implica sempre una presa di posizione di “politica della Costituzione”. E tanto più diretto è il contenuto politico tanto più rilevante è la posizione soggettiva del costituzionalista, che deve poter garantire il carattere non strumentale, non effimero, il più possibile universalistico, il più possibile conforme alla natura delle norme costituzionali, della posizione sostenuta. La figura di Francesco Ruffini è esemplare di questo difficile equilibrio, proprio del diritto costituzionale, e apparentemente paradossale, in cui la forza dei convincimenti politico-morali è garanzia della scientificità del lavoro giuridico⁴¹. È conseguentemente necessario evitare che la sua opera venga attratta esclusivamente nelle categorie della testimonianza, della passione civile, del coraggio, del «grido dell’ultimo ora»⁴², del richiamo alla presa di coscienza collettiva, alla convinta indignazione, al recupero del senso profondo e religioso della libertà, senza con altrettanta fermezza legare intimamente questi profili con il merito del suo insegnamento, che da quelli trae forza.

10. *Conclusioni*

Può essere utile, in conclusione, riportare alcuni testi relativi al rifiuto di Ruffini.

L’art. 18 del D.L. 28 agosto 1931 imponeva ad ogni professore universitario di giurare di essere fedele al re, ai suoi reali successori, al regime fascista (...) e adempiere a tutti i doveri accademici col proposito di formare cittadini operosi, probi e devoti alla patria ed al regime fascista. Giuro che non appartengo né apparerò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concilia coi doveri del mio ufficio.

Chi si fosse rifiutato di giurare avrebbe perso la cattedra senza diritto né alla liquidazione né alla pensione. Il 9 novembre 1931 il rettore inviava la lettera ufficiale con cui richiedeva tale giuramento a Francesco Ruffini, che gli scriveva:

In risposta alla lettera della S.V. Ill.ma del 9 novembre scorso, sono dolente di doverle significare che io non posso – in coscienza e per la più elementare coerenza al mio passato accademico e politico – prestare il giuramento richiestomi secondo la nuova formula testé prescritta. È poi di tutta evidenza che tale giuramento sarebbe per me ostacolo al libero esercizio di quella funzione di Senatore del Regno, la quale non fu finora vincolata da nessuna legge dello Stato, ed anzi è tuttora garantita esplicitamente dal disposto dell’art. 51 del nostro Statuto fondamentale. Con tutta osservanza⁴³.

Di questa lettera si deve sottolineare il riferimento alla «più elementare coerenza al mio passato accademico e politico» a riprova del fatto che – come si è cercato di dimostrare – a

⁴¹ Su questo apparente paradosso della scienza del diritto costituzionale cfr. MARIO DOGLIANI, *Leopoldo Elia: dalla verità dei fatti alla verità nella scienza del diritto*, «Diritto Pubblico», n. 3/2008, pp. 899-910 e ID. (a cura di), *La lezione di Leopoldo Elia*, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 2011.

⁴² CALAMANDREI, *L’avvenire dei diritti*, 1946² cit., p. VIII.

⁴³ ALESSANDRO GALANTE GARRONE, *I miei maggiori*, Milano, Garzanti, 1984, pp. 32 e 35.

spingere Ruffini al rifiuto, non furono tanto i fatti della vita, quanto tutta la sua riflessione di studioso (dalla quale derivava il suo impegno politico).

L'atteggiamento di Ruffini non fu solo un atto sdegnoso, ma di attiva opposizione. Si rivolse infatti anche ad Albert Einstein con queste parole

Il ne nous reste qu'un seul espoir, c'est que si jamais une voix de solidarité et de protestation s'élevait de la part des plus illustres maîtres des Universités étrangères, le Gouvernement se désiste de sa décision inconsidérée, ou tout au moins ne sévisse point contre ceux qui refuseraient de prêter ce serment ⁴⁴.

Einstein scrisse ad Alfredo Rocco:

Egregio signor collega, Due dei più autorevoli e stimati uomini di scienza italiani, angosciati si sono rivolti a me (...) al fine di impedire, se possibile, una spietata durezza che minaccia gli studiosi italiani (...) La mia preghiera è che lei voglia consigliare al signor Mussolini di risparmiare questa umiliazione al fior fiore dell'intelligenza italiana. Per quanto divergenti possano essere le nostre convinzioni politiche io so che su un punto fondamentale concordiamo: entrambi riconosciamo e ammiriamo le conquiste dello sviluppo intellettuale europeo e le consideriamo i nostri tesori più preziosi. Esse si fondano sulla libertà di pensiero e di insegnamento, sul principio che la ricerca della verità deve avere la precedenza su qualsiasi altra aspirazione. Solo su questa base la nostra cultura poté nascere in Grecia e acclamare la sua risurrezione in Italia nel Rinascimento. Questo, il nostro bene più prezioso, è stato pagato con il martirio di uomini puri e nobili, che hanno reso l'Italia amata e rispettata ancora ai giorni nostri. (...) Ma la ricerca della verità scientifica, svincolata dagli interessi pratici quotidiani, dovrebbe essere sacra a tutti i Governi; ed è nell'interesse supremo di ognuno che i leali servitori della verità siano lasciati in pace. È senz'altro nell'interesse dello Stato italiano e del suo prestigio nel mondo⁴⁵.

Alla lettera di Einstein fu risposto, da un collaboratore, che il giuramento non prevedeva alcuna adesione a questo o a quell'indirizzo politico, come dimostrava proprio la quasi totale adesione dei professori italiani.

Pervenuto in redazione il 29 settembre 2021

⁴⁴ F. Ruffini a A. Einstein, Torino 8.11.1931, in LEANDRO POLVERINI, *Albert Einstein e il giuramento fascista del 1931*, «Rivista Storica Italiana», 103, 1991, pp. 270-271.

⁴⁵ A. Einstein al ministro Rocco, 16.11.1931, POLVERINI, *Albert Einstein ...*, 1991 cit., p. 274-275: « Sehr geehrter Herr Kollege! Zwei der bedeutendsten und angesehensten Männer der Wissenschaft Italiens wenden sich an mich in ihrer Gewissensnot und ersuchen mich, dass ich Ihnen schreiben möchte, damit womöglich eine grausame Härte vermieden wird, die den italienischen Gelehrten droht. Es handelt sich um eine Eidesformel, in welcher die Treue zum fascistischen System gelobt werden soll. Die Bitte geht dahin, Sie möchten Herrn Mussolini den Rat geben, er möge der Blüte der Intelligenz Italiens diese Erniedrigung ersparen. Wie verschieden unsere politischen Überzeugungen auch sein mögen, in einem fundamentalen Punkt weiss ich mich mit Ihnen einig: wir sehen und lieben beide in den Blüten der europäischen Geistesentwicklung unsere höchsten Güter. Diese ruhen auf der Freiheit der Überzeugung und der Lehre, auf dem Grundsatz, dass das Streben nach Wahrheit allem anderen Streben vorangestellt werden müsse. Nur auf dieser Basis konnte in Griechenland unsere Kultur entstehen und in Italien zur Zeit der Renaissance ihre Auferstehung feiern. Dies höchste Gut ist mit dem Märtyrerblut reiner und grosser Männer bezahlt worden, um derentwillen Italien heute noch geliebt und verehrt wird. Es liegt mir ferne, mit Ihnen darüber zu rechten, was für Eingriffe in die Freiheit der Menschen durch die Staatsraison gerechtfertigt werden darf. Aber das von praktischen Interessen des Alltags losgelöste Streben nach wissenschaftlicher Wahrheit sollte jeder Staatsgewalt heilig sein, und es liegt im höchsten Interesse aller, dass die aufrichtigen Diener der Wahrheit in Ruhe gelassen werden. Dies liegt gewiss auch im Interesse des italienischen Staates und seines Ansehens in der Welt.». Cfr. anche GOETZ, *Il giuramento rifiutato*, 2000 cit., pp. 21-22.

BIBLIOGRAFIA

- AMATO GIULIANO, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Milano, Giuffrè, 1967.
- ANZILOTTI DIONISIO, *La formazione del Regno d'Italia nei riguardi del diritto internazionale*, «Rivista di diritto internazionale», 1912 pp. 1-33.
- BARILE PAOLO, *Diritti dell'uomo e libertà fondamentali*, Bologna, Il Mulino, 1984.
- BARILE PAOLO, CHELI, ENZO, GRASSI STEFANO, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1987.
- BOATTI GIORGIO, *Preferirei di no. Le storie dei dodici professori che si opposero a Mussolini*, Torino, Einaudi, 2001.
- BOBBIO NORBERTO, *L'ombra di Francesco Ruffini*, «Nuova Antologia», 2157, Gennaio-Marzo 1986, Firenze, Le Monnier, 1986, pp. 36-50.
- BOBBIO NORBERTO, *Etica e politica*, Milano, Mondadori, 2009.
- BRUNIALTI ATTILIO, *La costituzione italiana e i plebisciti*, «Nuova Antologia», s. 2, vol. 37, 1883, pp. 322-350.
- CALAMANDREI PIERO, *L'avvenire dei diritti di libertà*, Firenze, La Nuova Italia, 1946, 1975², Roma, CEG-CSPG (a cura di), con *Postfazione* di M. Dogliani, 2012³ cit.
- CARETTI PAOLO, *I diritti fondamentali*, Torino, Giappichelli, 2011
- DOGLIANI MARIO, *Leopoldo Elia: dalla verità dei fatti alla verità nella scienza del diritto*, «Diritto Pubblico», n. 3/2008, pp. 899-910.
- DOGLIANI MARIO, *Un peccato originale del costituzionalismo italiano: incertezze e silenzi sulla novazione dello Statuto dopo i plebisciti*, «Diritto pubblico», n. 3/2010, pp. 509-555.
- DOGLIANI MARIO, (a cura di), *La lezione di Leopoldo Elia*, Napoli, Edizione Scientifiche Italiane, 2011.
- DOGLIANI MARIO, *Postfazione*, in RUFFINI FRANCESCO, *Diritti di libertà*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012³ cit., pp. 231-248.
- FIORI SIMONETTA, *I professori che dissero no a Mussolini, (recensione a Helmut Goetz, Il giuramento rifiutato)*, «La Repubblica, sezione Cultura», 16 aprile 2000.
- FIORI SIMONETTA, *I professori che rifiutarono il giuramento (precisazione in merito al precedente articolo del 16 aprile)*, «La Repubblica», 22 aprile 2000.
- FRANGIONI ANDREA, *Francesco Ruffini. Una biografia intellettuale*, Bologna, il Mulino, 2017.
- GALANTE GARRONE ALESSANDRO, *I miei maggiori*, Milano, Garzanti, 1984.
- GOBETTI PIERO, *Le università e la cultura. Torino*, «Conscientia», 23 gennaio 1926.
- GOETZ HELMUT, *Il giuramento rifiutato. I docenti universitari e il regime fascista*, Firenze, La Nuova Italia, 2000.
- GROSSI PIERFRANCESCO, *Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella costituzione italiana*, Padova, Cedam, 1972.
- LOSANO MARIO G., *Recensione a Helmut Goetz, Il giuramento rifiutato*, «Sociologia del diritto», XXVII, 2000, 2, pp. 202-204.
- MANGIAMELI STELIO, *La proprietà privata nella Costituzione: profili generali*, Milano, Giuffrè, 1986.
- MARCHIONATTI ROBERTO (a cura di) *La Scuola di economia di Torino. Co-protagonisti ed epigoni*, Firenze, Olschki, 2009.
- MORTATI COSTANTINO, *Relazione sui diritti pubblici subiettivi*, in *Relazione all'Assemblea Costituente della Commissione per gli studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato istituita presso il Ministero della Costituente*, vol. I, Roma, 1946, pp. 79-114, riedita in ID., *Raccolta di scritti*, Milano, Giuffrè, 1972, pp. 603-675.
- MORTATI COSTANTINO, *Raccolta di scritti*, Milano, Giuffrè, 1972.
- NANIA ROBERTO, RIDOLA PAOLO, *I diritti costituzionali*, Torino, Giappichelli, 2006.

- ORLANDO VITTORIO EMANUELE, *Regno d'Italia (Formazione del)*, «Nuovo Digesto italiano», vol. X, Torino, Utet, 1939, pp. 312-314
- PACE ALESSANDRO, *La libertà di riunione nella costituzione italiana*, Milano, Giuffrè, 1967.
- PENE VIDARI GIAN SAVINO (a cura di), *Francesco Ruffini, 1863-1934 Studi nel 150° della nascita*, Torino, DSSP – CSSUT, 2017.
- PIZZOLATO FILIPPO, *Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella Costituzione*, Milano, Vita e Pensiero, 1999.
- ROMANO SANTI, *I caratteri giuridici della formazione del Regno d'Italia*, «Rivista di diritto internazionale», 1912, pp. 345-367.
- RUFFINI FRANCESCO, *Diritti di libertà*, Torino, Piero Gobetti Editore, 1926; Firenze, La Nuova Italia, con introduzione di PIERO CALAMANDREI, 1946² cit., 1975³; Roma, CEG-CSPG (a cura di), con *Postfazione* di MARIO DOGLIANI, Edizioni di Storia e Letteratura, 2012³ cit., pp. 231-248.
- RUFFINI FRANCESCO, *La libertà religiosa come diritto pubblico subiettivo*, Torino, Bocca, 1924, Bologna, Il Mulino, 1992².
- RUFFINI FRANCESCO, *La libertà religiosa. Storia dell'idea*, Torino, Fratelli Bocca, 1901; Milano, Feltrinelli, 1967².
- RUFFINI FRANCESCO, *Lineamenti storici delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa in Italia*, Torino, Fratelli Bocca, 1891.
- SILVESTRI PAOLO, *Mosca, Ruffini ed Einaudi. Politica, diritto ed economia in difesa della libertà*, in R. Marchionatti (a cura di), *La Scuola di economia di Torino. Co-protagonisti ed epigoni*, 2009 cit., pp. 41-64.
- SOLARI GIOELE, *Studi storici di filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 1949.



Fig. 3 Esemplare di Paolo Giovio, *Le vite di dicenoue huomini illustri*, controguardia ant. ex libris di G. Giacosa che contiene un'integrazione a penna: «regalato a Francesco Ruffini».